



R.G. n. 83/19

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice Designato

letto il ricorso per inibitoria e provvedimenti cautelari diversi proposto innanzi a questa Sezione Specializzata da parte di
esaminate le memorie difensive della resistente

e della chiamata in causa

rilevato che, nel costituirsi in giudizio, ha

sollevato preliminarmente eccezione di incompetenza di questo Tribunale;

rilevato che, per consolidata giurisprudenza, *“le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, per le quali sussiste la competenza delle sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 3 d.lg. 168/03, si configurano allorché - a fondamento di una domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni conseguenti - siano dedotti fatti, in astratto, interferenti con l'esistenza di una privativa industrialistica, oggetto di accertamento almeno indiretto (...)”* (Cass. 9.4.2008, n. 9167);

considerato che, dalla ricostruzione operata nel ricorso introduttivo, risulta che la ricorrente intende agire in relazione ad un diritto relativo alla tutela del marchio
, che non le appartiene né in base agli artt. 2.6 e 2.7 della sezione F del Contratto di Riparatore Autorizzato né, più in generale, sulla base delle disposizioni di legge sulla titolarità del marchio e delle azioni a tutela dello stesso;



rilevato, di contro, che l'art. 2.9 del Contratto stipulato tra le parti prevede espressamente che *“il Riparatore Autorizzato prende atto che ha la piena legittimazione alla proposizione di ogni e qualsiasi azione legale diretta alla tutela del Marchio rispetto a comportamenti pregiudizievoli anche di terzi”*: ne consegue che la ricorrente era pienamente consapevole di non poter promuovere alcuna azione a tutela del marchio (facoltà che rimane attribuita alla sola);

considerato che, non potendo essere oggetto del presente procedimento questioni attinenti la violazione di diritti di proprietà industriale, l'(effettivo) oggetto di questo procedimento cautelare possono essere considerate unicamente le questioni relative a pretesi comportamenti di concorrenza sleale “pura” (ex art. 2598 c.c.), peraltro riconducibili ad e non certo a ritenuto che, non essendo applicabile l'art. 134 C.P.I. e vertendosi in materia di concorrenza sleale c.d. “pura”, la competenza dovrà essere devoluta al Tribunale ordinario, competente per materia, e non al Tribunale specializzato in materia di Impresa;

rilevato che nessuna delle resistenti ha sede nel circondario del Tribunale di Trieste (avendo sede l'una in Fossalta di Portogruaro e l'altra in Milano) e che la condotta anti giuridica si sarebbe realizzata in Fossalta di Portogruaro, dovendosi quindi ritenere competenti alternativamente tra loro il Tribunale di Pordenone, quale foro ordinario del luogo in cui si è verificata la asserita condotta illecita ex art. 2598 c.c. e/o verificato il lamentato danno nonché quale foro della resistente ovvero il Tribunale di Milano, quale foro ordinario della resistente



rilevato che, anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito l'indirizzo secondo il quale *“La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (...), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore (...)* (Cass. 7.3.2017 n. 5656);

ritenuto che la opinabilità delle questioni relative alla fattispecie della concorrenza sleale pura anziché interferente consenta la compensazione delle spese del presente procedimento (anche a fronte della condotta *ante causam* delle resistenti);

d i c h i a r a

l'incompetenza a conoscere la presente controversia da parte della Sezione Specializzata in materia di Impresa di Trieste, essendo competenti alternativamente il Tribunale Ordinario di Pordenone o quello di Milano;

dispone

la compensazione integrale delle spese del presente procedimento

Trieste, 2.5.2019

Il Giudice Designato

dott. Riccardo Merluzzi

